

COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo

Servizio Patrimonio

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
LA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ED INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

Proposta di modifica al testo approvato con delibera del
Commissario Straordinario n.13 del 9 agosto 1999

TITOLO I

Art. 1 -Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 62 del Dlgs 15.12.1997 n.446 sul riordino della disciplina dei tributi locali, disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente nell'ambito del territorio comunale.
2. L'applicazione del presente regolamento realizza i seguenti scopi:
 - a) Esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al Capo I del Dlgs. n.507/1993;
 - b) Istituzione dell'autorizzazione per le iniziative pubblicitarie con conseguente assoggettamento al pagamento di un canone. determinato in base alla tariffa stabilita dal Consiglio comunale;
 - c) La collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari delle tende solari e degli altri mezzi pubblicitari.
 - d) Le pubbliche affissioni in appositi impianti e spazi predisposti dal Comune, previo pagamento dei diritti relativi.

Art. 2 -Insegne di esercizio

Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'identificazione immediata dell'attività.

Art. 3 -Cartelli pubblicitari

Per cartelli pubblicitari si intendono tutti quei mezzi collocati su pali o su supporti autonomi di qualsiasi tipo che tendono ad attirare l'attenzione su determinati prodotti, servizi od attività di qualsiasi natura, esposti in luogo diverso da quello di esercizio di una qualsivoglia attività.

Art. 4- Tende solari

Per tendoni o tende solari si intendono solo quelli (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc), in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a botteghe, negozi e mostre, nonchè negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Art. 5 -Altri mezzi pubblicitari

1. Per altri mezzi pubblicitari si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'attività di qualsiasi natura essa sia.
2. Fra essi sono annoverate in particolare le preinsegne, che sono finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, presente sul territorio del Comune, dove si esercita una determinata attività, installate in modo da facilitarne il reperimento e situate nel raggio di 5 km dalla medesima.
3. Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale, mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale, posti al di fuori del centro storico.

Art. 6 -Limitazioni generali

1. E' assolutamente esclusa l'installazione di cartelli all'interno del centro storico; gli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli affissivi di superficie non superiore a 3 metri quadrati per ciascun prospetto, e da quelli autorizzati in via assolutamente temporanea, non sono ammessi nel centro storico ne in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale.
2. Gli impianti affissivi e similari non possono superare la superficie di 18 metri quadrati per ciascun prospetto. Le dimensioni delle insegne di esercizio devono adeguarsi, caso per caso, al contesto in cui si trovano e corrispondere alle normali esigenze di identificazione dell'attività riferiscono.
3. Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non paralleli al senso di marcia e non aderenti ad un fabbricato devono distare non meno di due metri dal limite della carreggiata, a meno che la loro altezza minima dal suolo non superi i 4.5 metri. Se le insegne sono installate su palo è preferibile che la parte "a bandiera" sia rivolta in senso opposto alla carreggiata.
4. Tutti i mezzi pubblicitari, inclusi i supporti affissivi, devono distare dal limite della carreggiata non meno di 30 centimetri se collocati parallelamente alla stessa; gli impianti affissivi e similari di superficie utile superiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono distare dal limite della carreggiata almeno 2 metri, riducibili ad 80 centimetri. misurati dal punto di installazione al suolo se essi sono collocati, anche in gruppo, parallelamente al senso di marcia o addossati ad un fabbricato, ed avere altezza minima dal suolo di 2 metri misurati dal margine inferiore della tabella affissiva: essi inoltre devono distare almeno 5 metri dai segnali di indicazioni, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni. Gli impianti affissivi di superficie utile inferiore ai 3 metri quadrati per ciascun prospetto devono essere collocati, parallelamente alla carreggiata e distare almeno 5 m. dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, da quelli di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni.

5. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorchè visibili dall'esterno.
6. L'utilizzo di luce intermittente è ammesso soltanto per i mezzi identificativi delle farmacie, recanti il simbolo a croce verde; la collocazione dei mezzi suddetti dovrà essere tale da escludere ogni possibile disturbo alla circolazione veicolare con particolare riguardo alle intersezioni stradali.
7. Nel centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale, lungo le vie o in prossimità di esse, è vietato l'utilizzo di insegne ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, luminosi e non, salvo le comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine; nel rimanente territorio del centro abitato la frequenza di variazione dei messaggi non può essere comunque tale da produrre disturbo alla circolazione stradale.
8. Nel centro storico e in corrispondenza degli edifici vincolati dal Piano Regolatore Generale, non è ammesso l'utilizzo pubblicitario delle transenne parapedonali.
9. Gli stendardi e i gonfaloni possono essere collocati soltanto sotto i portici in corrispondenza di attività a preminente contenuto culturale, quali musei, biblioteche, librerie, botteghe antiquarie, gallerie d'arte e simili; le relative caratteristiche sono determinate con atto della Giunta comunale.
10. L'esposizione di striscioni recanti pubblicità commerciale è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale; detti mezzi devono avere superficie fissa di metri 8 per 1 messaggio riportato su entrambi i lati ed altezza minima dal suolo di 4.5 metri.

Art 7 -Obbligo di autorizzazione

1. Non possono essere installati o esposti insegne, targhe, cartelli, tende solari e altri mezzi pubblicitari situati in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Chiunque intende installare i mezzi pubblicitari e le tende solari, di cui al comma precedente, deve farne preventiva domanda al fine di ottenere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio .

Art. 8 -Domande di autorizzazione

1. Le domande di cui al precedente articolo 7 giungeranno ad autorizzazione o riceveranno motivato diniego entro 30 giorni dal loro arrivo all'Ufficio, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione.
2. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a

produrre documentazione ulteriore o integrativa. Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno archiviate.

Art. 9 -Efficacia delle autorizzazioni e revoche

1. Le autorizzazioni possono prevedere condizioni determinanti per la loro efficacia anche basate sulle caratteristiche stabilite con atto della Giunta comunale. Le autorizzazioni hanno validità non superiore a CINQUE anni con possibilità di rinnovo in base ad istanza o comportamento concludente: esse sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.
2. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Art. 10 -Classificazione delle insegne d'esercizio

1. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari ad esse assimilabili quanto alla loro consistenza fisica possono essere costituite, a scopo esemplificativo, da vetrofanie e vetrofanie, iscrizioni dipinte o comunque riportate su qualsivoglia supporto, plance, targhe pannelli, fili di neon, cassonetti, lettere staccate, intagliate o comunque applicate.

Art. 11 -Insegne luminose e non

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si suddividono inoltre in due tipi definiti a seconda che siano luminosi o non luminosi:

a) LUMINOSI

1. filo neon
2. filo neon con sottofondo
3. scatolare con luce diretta
4. scatolare con luce schermata
5. plafoni luminosi
6. altri tipi

b) NON LUMINOSI

Insegne, targhe, pannelli o iscrizioni dipinti o a rilievo, vetrofanie e petrografie che non costituiscono fonte di luce o che non siano illuminati da sorgenti esterne.

Art. 12 -Collocazione delle insegne

1. Le insegne, le targhe e i pannelli si classificano, secondo la loro collocazione del seguente modo
 - a) FRONTALI
 - b) A BANDIERA ORIZZONTALE
 - c) BANDIERA VERTICALE
 - d) A TETTO, SU PENSILINA

Le insegne frontali collocate sopra la luce dell'esercizio dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, ed avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20.

Art. 13 -Localizzazione delle insegne

1. Di norma l'insegna deve essere installata nell'arredo vetrina o nel sopralluce dell'esercizio al quale si riferisce.
2. Nel caso che ciò non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco o al di sopra dell'esercizio, dovrà comunque rigorosamente rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio; quando il rivestimento di quest'ultimo sia diverso dall'intonaco non potranno essere autorizzate insegne a cassonetto.

Art. 14 -Limiti articolari all'installazione di insegne

1. In tutto il territorio comunale non è di regola ammessa la collocazione di insegne luminose a bandiera poste su pareti degli edifici, fuori o sottoportico.
2. Possono fare eccezione -ma non nel sottoportico, salvo nelle vie o piazze a prevalente vocazione commerciale- insegne a bandiera relative a farmacie, alberghi, ristoranti, pizzerie o simili, locali di ritrovo o di divertimento (cinematografi, sale da ballo, discoteche, e servizi a rilevante attività notturna). In tali casi tuttavia, l'insegna, a bandiera esclusivamente verticale, dovrà essere realizzata o a filo di neon o a lettere scatolari separate, con oggetto non superiore a centimetri 50, o a centimetri 75 per strade di larghezza superiore a metri 5,
3. Le insegne che saranno poste all'esterno degli edifici dotati di marciapiede sopraelevato dalla sede stradale, dovranno avere altezza minima di metri 3 dal suolo.
4. Le insegne all'esterno di edifici, in strade prive di marciapiede, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 4,50 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.
5. Al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse soltanto insegne di esercizio non alteranti la sagoma complessiva degli edifici stessi.
6. Le insegne e le tende aventi funzione mista -cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi -sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva: in tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.
7. Per quanto attiene ai mezzi pubblicitari a se stanti inclusi nelle vetrine degli esercizi, la loro collocazione è ammissibile solo in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.
8. La collocazione di insegne su pali non è ammessa sul suolo pubblico nè con proiezione su di esso: sono ammesse soltanto, dopo attenta considerazione dei luoghi circostanti -le installazioni eseguite su aree private interne comportanti un

attenuato impatto ambientale, ovvero su aree adibite a stazioni di servizio di rifornimento carburante, semprechè l'oggetto delle insegne non abbia proiezione al di fuori dei confini di proprietà nè tanto meno sulla sede stradale.

9. E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale o comunque da intralciare la circolazione.
10. E' comunque sancito che per tutte le insegne richieste, anche se non espressamente vietate a norma di regolamento, devono essere riconosciuti, da parte dell'Amministrazione Comunale, quei requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, posizionamento, ecc.), tali da consentirne, ai fini di una valida salvaguardia del decoro e di rispetto dell'ornato urbano, un loro confacente ed armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico della città.

Art. 15 Rinvio ad atti amministrativi

La tipologia, i colori, delle insegne d'esercizio da installarsi nel centro storico, sono determinati con atto della Giunta comunale, su proposta del Dirigente Settore Urbanistica.

Art. 16 -Cartellonistica

1. La cartellonistica stradale è così classificata:
 - a) secondo la funzione (posters affissivi o luminosi, cartelli o altri mezzi pubblicitari)
 - a1) pubblicitari specifici di attività e produzione locale;
 - a2) pubblicitari in genere;
 - a3) informativi specifici e ubicazionali di attrezzature, servizi locali, attività, ecc. per informativi ed ubicazionali devono intendersi i cartelli o gli altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o di edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario. di interesse pubblico comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico-stradale, ecc.
 - b)secondo le caratteristiche tecniche:
 - 1) con sorgente di luce propria: luminosi
 - 2) con sorgente di luce esterna: illuminati
 - 3) senza luce.
2. Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:
 - a parete;
 - isolato.
3. I cartelli isolati possono essere monofacciali, bifacciali o polifacciali.

Art. 17 -Condizioni per l'installazione degli altri mezzi pubblicitari

1. La dimensione massima consentita per i mezzi pubblicitari da situarsi nel centro abitato è di metri quadrati quattro; fanno eccezione i mezzi addossati a parete, che

non possono eccedere le dimensioni fissati dal vigente Regolamento al Codice della strada.

2. Devono essere usati materiali non deperibili: sono esclusi in particolare il legno non trattato e il cartone. Le strutture portanti devono essere formalmente e staticamente coerenti con tutto l'insieme.
- 3 Nel caso di recinzioni per cantieri e simili sono ammesse, nel rispetto dei limiti fissati in via generale dal piano per l'installazione degli impianti pubblicitari, le collocazioni di posters per affissioni di manifesti nel formato standard di metri 6 per 3, nonché di tabelle affissive nel formato standard di centimetri 140 per 200; l'efficacia delle relative autorizzazioni verrà a decadere con la cessazione dei lavori.
4. La larghezza totale netta dei supporti affissivi, che dovranno aderire alla struttura di recinzione e non potranno essere illuminati, non potrà in nessun caso eccedere un terzo del prospetto sulla recinzione cui aderiscono; ciascun supporto affissivo dovrà essere munito in permanenza di contrassegno identificativo rilasciato, all'atto dell'autorizzazione, dall'Amministrazione comunale
5. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla Legge 1497/39 o soggette ai vincoli della Legge 1089/39 l'autorizzazione comunale è subordinata al nulla osta dei competenti uffici.
- 6 La copertura dei ponteggi utilizzati per lavori edili su edifici può servire alla diffusione di messaggi pubblicitari pittorici, anche illuminati, per non oltre il 50 per cento della superficie totale quando trattasi di edifici di culto, immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39, o immobili ricadenti in zone vincolate dalla Legge 1497/39, o immobili situati nella zona interna ai viali di circonvallazione: in tali casi la pubblicità è consentita a condizione che venga riprodotto, integralmente e a copertura totale dei ponteggi, il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori, o siano adottate soluzioni idonee per la schermatura visiva dei ponteggi stessi.

Art. 18 -Limitazioni particolari per l'installazione della cartellonistica

- 1.Salvo quanto prescritto nei commi successivi, la collocazione di cartelli pubblicitari, direzionali e impianti affissivi può essere consentita solo a condizione che siano salvaguardati i vincoli storico- ambientali ed il decoro urbano.
- 2 E' vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati delle autostrade, superstrade, assi tangenziali e relativi raccordi di immissione.
- 3 Non è ammessa, per le strade di immissione alla tangenziale ed alle autostrade, nessuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di 300 metri prima delle indicazioni specifiche della segnaletica stradale della tangenziale e dell'autostrada. Entro tale limite trova collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed eccezionalmente quella di indicazione relativa a servizi ed attrezzature.
- 4 Per i criteri generali e i modi di attuazione vale quanto già prescritto per le insegne dal presente regolamento.
- 5 Sono vietate lungo le arterie radiali di penetrazione le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, luminosi e no, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose

di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

6. La collocazione di tutti i tipi di cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, delle preinsegne e dei supporti affissivi e similari, deve avvenire ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal limite della carreggiata stradale.
7. Di massima la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 30 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli o limitazioni da valutarsi caso per caso a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico e di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.
8. E' vietata la collocazione di ogni forma di pubblicità generica lungo i viali e piazze alberati ad eccezione dei cartelli indicatori di attrezzature e servizi di interesse pubblico o turistico.
9. Per l'apposizione della pubblicità murale i vincoli storico -ambientali e il decoro urbano sono preminenti.

Art. 19- Verifiche periodiche e revoche

1. Le insegne, le targhe e i pannelli d'esercizio, i cartelli pubblicitari, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione.
2. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, o risulti il venire meno dell'interesse all'esposizione da parte del titolare,.. dell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare l'autorizzazione ed ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino.
- 3 Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute per l'intervento, decorsi sei mesi dal quale il materiale rimosso potrà essere smaltito.

Art. 20 -Rimozioni dei mezzi abusivi

1. L'Amministrazione comunale provvede a fare rimuovere le insegne, le targhe, i pannelli, le tende solari e ogni altro mezzo pubblicitario collocati abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.
- 2 Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Amministrazione comunale, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Art. 21 -Sanzioni amministrative e obbligo di rimozione

- 1 Per le violazioni alle norme del presente regolamento, tra le quali in particolare l'installazione o l'esposizione di mezzi pubblicitari o di tende solari in mancanza

della prescritta autorizzazione nonchè l'inosservanza di condizioni dettate con l'autorizzazione stessa, si applicano sanzioni amministrative comprese tra il minimo e il massimo previsto dalla legge.

- 2 Sarà altresì sanzionabile in misura ridotta la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, tende solari ed altri mezzi pubblicitari autorizzati, il cui permesso non sia stato però ancora ritirato presso l'Ufficio che lo ha emesso; sarà sanzionabile nella stessa misura ridotta la mancata esibizione dell'autorizzazione -da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo.
- 3 La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice, alla ditta per la quale viene effettuata la pubblicità ed al soggetto che acconsente alla installazione del mezzo pubblicitario in luogo di propria pertinenza.
4. La determinazione dell'entità delle sanzioni applicabili alle diverse fattispecie di violazioni ha luogo mediante apposito atto amministrativo.

Art. 22 -Norma transitoria

- 1 Tutte le insegne, le targhe, i cartelli, le tende solari e gli altri mezzi pubblicitari presenti sul territorio ed in contrasto con le norme del presente Regolamento, purchè muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di un anno dalla data stessa; il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con le ulteriori conseguenze di cui ai precedenti articoli 19 e 20.

TITOLO II

Art. 23 -Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

- 1 Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari deve farne domanda scritta al Comune, redatta in carta legale e corredata da due copie in carta libera da utilizzare per l'acquisizione dei pareri dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia municipale.
- 2 La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo rappresentante legale, e i rispettivi codici fiscali;
 - b) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli impianti o mezzi pubblicitari;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale.
3. La domanda deve essere inoltrata anche se l'utilizzazione dei mezzi pubblicitari è esente dal pagamento del canone.

Art. 24- Allegati alla domanda.

1. La domanda deve essere corredata dal nullaosta tecnico rilasciato dall'autorità amministrativa competente in relazione alla sede stradale interessata.
2. Alla domanda vanno allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
 - a) il tipo di mezzo utilizzato;
 - b) i materiali da adoperare anche per le strutture di sostegno.

Art. 25 -Rilascio dell'autorizzazione.

1. Completata l'istruttoria con l'acquisizione dei pareri favorevoli dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia municipale, il Responsabile del servizio Patrimonio rilascia l'autorizzazione, che costituisce titolo per l'utilizzazione dei mezzi pubblicitari; l'ufficio Patrimonio cura anche la tenuta di uno schedario dal quale risultino gli elementi caratteristici delle autorizzazioni rilasciate.
2. L'atto deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi di cui al precedente art.24;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è sottoposta l'autorizzazione;
 - c) l'ammontare del canone dovuto con l'indicazione dei criteri che lo hanno determinato;
 - d) l'indicazione del pagamento delle spese di bollo e del versamento *della* cauzione in denaro o titoli di stato o equiparati pari almeno ad una annualità di canone; in luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria o assicurativa
 - e) il richiamo degli obblighi da osservare.
3. Se l'autorizzazione comporta la stipula di un apposito contratto, le spese relative alla registrazione sono a carico del richiedente.
3. Per il rinnovo dell'autorizzazione si osservano, in quanto applicabili, le stesse norme del presente articolo. L'istanza deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione precedente.

Art. 26 -Uso dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi, salvi i casi specifici previsti dalla legge.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
- 3 Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a rimuovere, a proprie spese, i mezzi pubblicitari utilizzati. alla scadenza o revoca anticipata dell'autorizzazione stessa..

Art. 27- Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) per motivi di pubblico interesse;
 - b) per violazione, da parte del concessionario, delle norme stabilite dal presente regolamento o contenute nell'autorizzazione;

c) per mancato pagamento di almeno tre rate del canone, non avendo provveduto al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in mora.

La revoca per interesse pubblico da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

La revoca per colpa del concessionario da diritto al Comune di trattenere, a titolo di penale, il canone pagato in anticipo.

Art.28 -Pubblicità sonora.

1. La pubblicità sonora con apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
 2. Non è consentita a distanza inferiore a m.200 da ospedali, case di cura, cimiteri, scuole pubbliche e private, luoghi di culto, aree destinate al riposo e allo svago e simili.
 3. I valori limite di emissione sonora, con riferimento alla tabella B allegata all'art.2 del D.P.C.M. del 14.11.1997, non può eccedere il valore di 45 dB(A).
2. Le limitazioni di cui sopra sono valide solamente nei centri abitati, in applicazione dell'art.23 del Dlgs 285/92.

Art.29 -Riduzioni del canone

Il canone è ridotto della metà nei casi seguenti:

- a) pubblicità effettuata da qualsiasi ente o istituzione che non abbia scopo di lucro;
- b) pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria, culturali, sportive, religiose e simili, realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- c) pubblicità inerente avvenimenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art.30 -Esenzioni

L'esenzione dal pagamento del canone è prevista nei casi seguenti:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o prestazioni di servizi, che sia attinente ai beni venduti o ai servizi prestati e, se esposta nelle vetrine o ingressi -esclusa l'insegna -che non superi la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o porte di ingresso riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione di servizi di pubblica utilità di superficie non superiore a mezzo metro quadrato. nonché gli avvisi di locazione e vendita degli immobili, sui quali sono affissi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità effettuata all'interno dei locali di pubblico spettacolo, sulle facciate esterne o sulle recinzioni, relativa alle rappresentazioni in programma;
- d) la pubblicità esposta sulle facciate esterne o sulle vetrine o ingressi delle edicole o negozi di giornali e pubblicazioni periodiche, esclusa l'insegna;

- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di trasporto pubblico relativa all'attività di servizio, nonché le tabelle esposte anche all'esterno delle stazioni o lungo il tragitto, per la parte relativa ad informazioni di servizio;
- f) le insegne, le targhe e simili che indichino la sede di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro,
- g) l'esposizione obbligatoria di targhe, insegne e simili, imposta da leggi o regolamenti, qualora le dimensioni del mezzo usato non superino il mezzo metro quadrato e non contengano messaggi pubblicitari;
- h) la pubblicità comunque effettuata, in via esclusiva, dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali .

Art.31 -Approvazione delle tariffe

1. Le installazioni pubblicitarie sono soggette al pagamento del canone secondo la tariffa determini insieme con il presente regolamento, a cui viene allegata con la lettera "A".
2. La determinazione della tariffa tiene conto dei seguenti criteri informativi:
 - a) numero dei residenti;
 - b) rilevanza dei flussi turistici nel territorio comunale;
 - c) caratteristiche urbanistiche delle zone destinate all'installazione pubblicitaria;
 - d) impatto ambientale.
3. Le tariffe vengono aggiornate annualmente e adottate con testualmente al bilancio di previsione, sensi dell'art.54 del Dlgs. n.446/97; il mancato aggiornamento, nei termini previsti, comporta l'automatica proroga della tariffa in vigore.

Art.32 -Ripartizione del territorio comunale

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa, il territorio comunale è diviso in zone, secondo delimitazione di cui all'allegato "B" al presente regolamento. Le delimitazioni suddette potranno essere aggiornate, all'occorrenza, con effetto dal 1° gennaio successivo alla data c provvedimento.

Art.33 -Luogo dell'installazione

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, la tariffa deve comprendere anche il canone per l'occupazione di spazi pubblici come previsto dal regolamento relativo.
2. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono assoggettati alla tariffa ridotta del 30% del tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.

Art.34 -Durata delle installazioni e tariffa corrispondente

1. Le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare sono permanenti sono temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.
2. Per le installazioni permanenti, la tariffa è data dal corrispettivo annuo commisurato all'unità misura relativa al singolo mezzo pubblicitario impiegato.

3 Per le installazioni temporanee, il corrispettivo è dovuto a giorno, per la durata dell'autorizzazione.

Art 35 -Calcolo del canone

- 1) Il canone da pagare è commisurato alla superficie del dell'insegna o impianto pubblicitario espresso in mq. con un minimo di un mq., eccezione per le insegne di studi professionali di cui punto 2 del prospetto dei canoni all'allegato "A" del presente regolamento.
- 2) In caso di insegne a bandiera bifacciali il canone è dovuto per la somma delle superfici di entrambe le facciate.

Art.36 -Pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione.
2. Per le installazione permanenti, il primo pagamento deve essere effettuato al momento del rilasci dell'autorizzazione, nella misura relativa al tempo intercorrente tra il rilascio e il 31 dicembre successivo. Le annualità successive, commisurate all'anno solare, vanno pagate anticipatamente.
3. Se il canone annuale supera l'importo di Euro 500., il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro rate trimestrali anticipate.
4. Per le concessione temporanee, il canone va pagato sempre al rilascio dell'autorizzazione.
5. Il pagamento del canone si effettua mediante versamento su apposito bollettino di c.c.p. intestato al COMUNE DI MONREALE -VERSAMENTO CANONE PUBBLICITA' (ovvero DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI), con arrotondamento ad 1 Euro lire per eccesso o per difetto a secondo che la cifra sia superiore o inferiore a 50cet/euro. E' ammesso il versamento mediante i sistemi informatizzati in uso.
6. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere l'indennità di mora pari all'uno per cento per ogni mese di ritardo o di frazione di esso superiore a 15 giorni.

Art.37 -Sanzioni

1. Per le installazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, si applica, previa contestazione del pubblico ufficiale, un indennizzo e una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone da corrispondere per l'installazione autorizzata.
3. La sanzione pecuniaria non può essere inferiore, ne superare del doppio la somma di cui al comma precedente.
4. Al pagamento dell'indennizzo sono tenuti, in solido, sia il proprietario dei mezzi pubblicitari, che il soggetto reclamizzato.
4. La sanzione pecuniaria va irrogata, autonomamente, sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, che a chiunque abbia concorso alla violazione.

Art. 38 -Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente da quanto previsto dal precedente articolo, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
 - a) che siano privi dell'autorizzazione,
 - b) che siano installati in difformità dell'atto di concessione ,
 - c) quando non sia stato effettuato il relativo pagamento.
2. Per le violazioni che riguardano il presente regolamento, diverse da quelle sopra indicate, il contravventore è soggetto alla sanzione pecuniaria da Euro 100 a Euro 1.000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie si fa riferimento all'art.16 e seguenti della legge n.689/1981.
4. Per le violazioni di cui al precedente art.10, si applicano, in aggiunta, le sanzioni previste dall'art.23, commi 11' 12, e 13 del D.lgs n.285/92

Art. 39 -Le pubbliche affissioni

1. Con specifico provvedimento dell'Amministrazione comunale, sarà predisposto un "progetto generale per gli impianti pubblicitari" per la individuazione degli spazi destinati alle pubbliche affissioni. Il progetto, dopo la sua approvazione, sarà allegato al presente regolamento per farne parte integrante.
2. Per le pubbliche affissioni è dovuto, in favore del Comune, il diritto relativo, comprensivo dell'assoggettamento al canone di pubblicità.
3. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è riportata nell'allegata tabella;
4. Per commissioni inferiori a cinquanta fogli, il diritto di cui al comma precedente viene maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da sei a dodici fogli il diritto viene maggiorato del 50%; per quelli costituiti da oltre dodici fogli la maggiorazione è del 100%.
6. Le disposizioni previste per il canone di pubblicità si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il diritto sulle pubbliche affissioni deve essere pagato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste per il pagamento del canone di pubblicità.
8. Per le affissioni d'urgenza, richieste per il giorno in cui viene consegnato il materiale pubblicitario o per il giorno successivo, ovvero per le ore notturne (dalle 20 alle 7) o per i giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100;0 del diritto; tale maggiorazione può essere riservata, in tutto o in parte, al concessionario nel caso che il servizio sia effettuato in appalto.
9. Il Comune, per l'affissione di propri manifesti e di quelli di cui è obbligato per legge, corrisponderà alla ditta aggiudicataria del servizio di affissioni un compenso pari al 20% della tariffa di base; I Dirigenti comunali interessati all'affissione di manifesti inerenti i propri servizi, con proprie determinazioni assumeranno impegno di spesa per la corresponsione dei diritti di affissione. Gli estremi dell'atto di impegno delle somme dovrà essere indicato nella nota di accompagnamento dei manifesti da affiggere. Copia della determinazione di impegno dovrà essere

trasmessa al Servizio Patrimonio per la contabilizzazione delle partite contabili con la ditta aggiudicataria.

Art.40 -Disposizioni transitorie e finali

Le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2000 restano valide fino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, secondo la procedure del presente regolamento.

La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, il quale rilascia gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni, a mezzo del servizio di Tesoreria, le sanzioni pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

Il Comando di Polizia municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento, segnalando le installazioni abusive e non conformi agli atti di concessione. A tale scopo l'ufficio patrimonio trasmette copia delle autorizzazioni deliberate non oltre cinque giorni dalla data di esecutività delle stesse.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2002. Dalla stessa data cessa l'applicazione, nel territorio comunale, dell'imposta di pubblicità istituita con D.lgs. n.507/1993, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta relativa alle installazioni autorizzate anteriormente alla data stessa.

Allegato "A"

CANONI DI PUBBLICITA'

2002

		Tariffe al mq. In Euro			
	Mezzo pubblicitario	Da o a 30 gg	Fino a 60 gg	Fino a 90 gg	Annuale
01	Insegne d'esercizio luminose e non luminose				25,00
02	Pubblicità o insegna su vetrata dell'esercizio				21,00
03	Preinsegne				21,00
04	Cartelli non luminosi	3,00	5,00	6,00	21,00
05	Cartelli luminosi	4,00	7,00	10,00	31,00
06	Teloni e/o striscioni	3,00	5,00	6,00	21,00
07	Pannelli luminosi e/o display	4,00	7,00	10,00	31,00
08	Segni orizzontali reclamistici	2,00	3,00	5,00	15,00
09	Impianti pubblicitari di servizio non luminosi				21,00
10	Impianti pubblicitari di servizio luminosi				31,00
11	Impianti di pubblicità e propaganda				
11°	Su veicoli di uso pubblico all'interno o all'esterno	5,00	9,00	12,00	41,00
11b	All'esterno di veicoli di uso privato	4,00	7,00	10,00	31,00
11c	Con proiezione luminose, diapositive e simili	6,00	10,00	15,00	52,00
11d	Con mezzi sonori per punto o automezzo		Al giorno 8,00		
11e	Distribuzione volantini, pubblicità su ticket parcheggi e similari, o circolazione con cartelli a persona		Al giorno 3,00		
12	Insegne di studi professionali aventi superficie non sup. cm 40X25	Canone annuo		per	Euro 15,00 insegna

TARIFFE PUBBLICHE AFFISSIONI 2002

Tipologia	Primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Foglio dimensioni fino a cm 70X100	Euro 1,30	• 0,25
Commissioni inferiori a 50 fogli	Maggiorazione del 50%	Maggiorazione del 50%
Manifesti costituiti da 6 a 12 fogli	Maggiorazione del 50%	Maggiorazione del 50%
Manifesti costituiti da oltre 12 fogli	Maggiorazione del 100%	Maggiorazione del 100%
Diritto d'urgenza per l'affissione nel giorno successivo alla consegna	Maggiorazione del 10%	Maggiorazione del 10%
Riduzione del 50%		
Pubblicità effettuata da qualsiasi ente o istituzione che non abbia scopo di lucro		
Pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o di categoria, culturali, sportive, religiose e simili, realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali.		
Pubblicità inerente avvenimenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza		
Segnalazione turistica, quando l'installazione sia ritenuta opportuna dalla pubblicità autorità allo scopo di orientare il conducente		

Allegato "B"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Categoria 1°	
	Aree di circolazione del centro storico e urbano di Monreale
Categoria 2°	
	Aree di circolazione del centro urbano delle frazioni di Pioppo, Grisi, S.Martino delle Scale, Villaciambra, Equino.
	Aree di circolazione dei nuclei abitati di Giacalone, Villaggio Montano, Piano Geli, Fiumelato, S.Rosalia.
	Tratti di strada compresi entro 500 metri dal limite dei centri urbani
Categoria 3°	
	Strade di interesse locale, strade provinciali, statali e di grande comunicazione, comunque ricadenti nel territorio comunale, per la parte non compresa nella categoria 2°